

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [PDIC838004@istruzione.it](mailto:PDIC838004@istruzione.it) - Pec [PDIC838004@pec.istruzione.it](mailto:PDIC838004@pec.istruzione.it) – Codice Univoco Ufficio\_UFYMWC

Prot. (vedi signature)

Data (vedi signature)

**Ai Docenti di sostegno**

**Alle Funzioni strumentali Area 1 Inclusione**

**Ai Docenti**

**Ai Genitori**

**Alla Segreteria – Ufficio alunni**

**Al Sito**

### OGGETTO: D.M. n.153 del 1/08/2023. Informativa.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato il **DM n. 153 del 1° agosto 2023** recante **“Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020”**, avente per oggetto **“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”**.

Il Provvedimento, siglato congiuntamente dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, introduce pertanto delle modifiche al citato Decreto Interministeriale n. 182 del 29.12.20.

### CURRICOLO DELL'ALUNNO

Con la modifica di questo articolo si precisa che **la valutazione** va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche qualora si proceda a raggruppamenti per aree disciplinari, e si esclude ad ogni livello l'esonero dalle discipline di studio. Inoltre, viene specificato che la differenziazione tra i percorsi ordinari, personalizzati con prove equipollenti o differenziati ai fini del conseguimento del diploma è valida solo per la scuola secondaria di secondo grado.

Tale precisazione risulta pienamente coerente con quanto affermato nell'OM 90/2001, art. 15, richiamato nel D.Lgs 62/2017, art. 20, c. 5 ed esplicitato sia nei nuovi modelli di PEI sia nelle Linee guida allegate al Decreto Interministeriale (Allegato B al DI 153/2023, in particolare pagine da 35 a 42) già nella versione del 2020 (Allegato B al DI 182/2020, pagine da 36 a 43).

### ESONERO

Tra i punti di maggior interesse, il correttivo elimina un punto particolarmente controverso del testo, ovvero l'esonero. Il DM 153/2023 introduce una serie di variazioni all'articolo 10 del DI 182/2020, che si occupa del Curricolo dello studente. In particolare, al comma 1 sono inserite modifiche che escludono la possibilità per studenti con PEI iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo grado di ottenere **“l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”**.

Si precisa, inoltre, che **“nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina”, a partire dalla scuola primaria**. Inoltre, il comma 2 lettera d) dell'articolo 10 del DI n. 182 viene soppresso in quanto nella scuola secondaria di I grado non è previsto l'esonero disciplinare.

### RIDUZIONE D'ORARIO

Rimane il punto sulla **“riduzione”** dell'orario scolastico, chiarendo che può essere fatta solo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in

accordo con la scuola, indicando le motivazioni: “se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni”.

### **REDAZIONE DEL PEI E DIAGNOSI FUNZIONALE**

Viene prevista la possibilità di fare riferimento nella redazione del PEI alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento. Si ricorda, però, che il profilo di funzionamento non è ancora stato adottato a livello nazionale.

### **DOMINI E CERTIFICAZIONE DISABILITÀ**

Il DM 153/2023 aggiunge il comma 4 all’articolo 8 del DI n. 182 che esplicita la corrispondenza tra i Domini del Verbale di accertamento/Profilo di Funzionamento, richiamati nelle Linee Guida, e le Dimensioni presenti nei modelli di PEI allegati al Decreto in esame.

Si aggiunge, inoltre, nella parte relativa alle aree oggetto di osservazione sistematica, un riferimento a stili cognitivi e competenze più precisamente individuati come aspetti di sviluppo a partire dalla scuola primaria. All’art. 9 comma 2 viene aggiunto un chiarimento: dove ci si riferisce all’osservazione dell’alunno nel contesto scolastico, al fine di individuare barriere e facilitatori, con termine “contesto” si intendono gli aspetti fisici, organizzativi e relazionali.

### **GLO GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE**

La prima modifica riguarda il comma 5 dell’articolo 3 del DI n. 182, che definiva la “Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione”. Se il DI, al Comma 5, contemplava, fra le figure interne all’Istituto, anche la partecipazione del Pedagogista, ove presente, tale possibilità viene ora esclusa. Si richiede, infatti, unicamente la presenza dei *“docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI”*. La modifica successiva, relativa al comma 7 dell’articolo di cui sopra, estende la possibilità di partecipazione al GLO anche a quanti si occupano dell’Assistenza Specialistica agli alunni, oltre ai già contemplati *“specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base”*. Per la partecipazione degli esperti privati al GLO è confermato il limite di uno (decreto art. 6 c. 6) ma scompare dalle Linee Guida l’obbligo di dichiarare che non è retribuito dalla famiglia. All’articolo 4 del DI n. 182, relativo al Funzionamento del GLO, viene eliminata la parte del comma 5 in cui era previsto che le riunioni del GLO si svolgessero, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. L’art. 5 c. 5 diventa *“Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.”* Scompare l’espressione “in orario scolastico”.

### **DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI SOSTEGNO**

Viene introdotta una modifica in base alla quale tale definizione avviene non in base alla segnalazione del “debito di funzionamento”, ma all’indicazione di un “supporto al funzionamento” attraverso la compilazione degli **allegati C e C1**.

Il Dirigente Scolastico

*Dott. Giorgio Michelazzo*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa